


TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE FALLIMENTARE

**PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE
EX ARTT. 8 E 9 LEGGE 3/2012 – PROC. N. 11/2018**



PER: Il sig. **Ditaranto Vincenzo** (CF: DTRVCN83R08L049D), nato a Taranto (TA), il 08/10/1983, e residente in Parma (PR), Via Alinovi n.2, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Defilippi, c.f.: DFLCLD68L23E463J, del foro di Milano e Avv. Franco Varesi del foro di Parma, (CF. VRSFNC78S21D969A), giusta procura in calce al presente atto, entrambi appartenenti all'associazione professionale "Studio legale Defilippi & Associati" (P.I.:02293220345) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0521/238866, ovvero e-mail: avvdefilippi@libero.it o pec: claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it o avvlorenza.squeri@pec.it

PREMESSO CHE

- L'istante versa in una situazione patrimoniale di crisi con un costante *trend* negativo, data l'impossibilità ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei confronti dei creditori.
- Allo stato attuale il sig. Ditaranto è in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie"*

obbligazioni”.

- L'istante nei cinque anni precedenti non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a esso stesso imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- Per i motivi anzi detti il sig. Ditaranto, con istanza ex art. 15 co. 9 L. 3/2012 depositata in data 11.04.2018 ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 e succ. modifiche, al fine di accedere alla procedura di cui alla L. 3/2012 (*all.1*).
- Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Delegato dott. Rogato, con provvedimento del 16.04.2016 nominava, quale OCC, il dott. Alessandro Sicuri, con studio in Parma (*all.2*).
- Successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta.
- Per diversi mesi il sig. Ditaranto è stato impegnato a reperire la documentazione utile per lo studio delle posizioni.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, l'istante ha predisposto il presente piano del consumatore, che sarà verificato ed attestato dal nominato O.C.C., Dott. Alessandro Sicuri, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con riserva di integrare i punti che necessiteranno di successive modifiche e/o integrazioni.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

Il sig. Ditaranto assieme al padre Ditaranto Marco nell'anno 1995 aprivano una società, la Miba Trading s.r.l., che aveva ad oggetto l'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti per la comunicazione.

La società sopra descritta, a partire dall'anno di costituzione, procedeva con lo svolgere diversi lavori in appalto con altre aziende.

La società manteneva un andamento positivo fino a qualche anno fa, quando, a causa anche della crisi globale che investiva tutto il sistema economica, si era venuta a creare la situazione che molte società appaltatrici non corrispondevano più per intero gli importi concordati.

Successivamente, per i seguenti anni, la società stipulava diversi contratti di finanziamento per ottenere la liquidità necessaria per poter proseguire l'attività d'impresa.

Negli anni 2010 e 2011, non avendo commesse a lungo termine, la società del sig. Ditaranto svolgeva solo lavori saltuari.

In data 22/10/2012 il sig. Vincenzo Ditaranto cedeva le proprie quote della società ed infine la società accedeva alla procedura concorsuale della liquidazione volontaria.

Nonostante oggi il sig. Ditaranto abbia un lavoro fisso, non riesce ad adempiere a tutti i pagamenti derivanti dai contratti di finanziamento e mutuo stipulati negli anni passati.

In particolare per poter consentire alla società la prosecuzione dell'attività, il sig. Ditaranto ha dovuto accendere una serie di finanziamenti che, a causa dei mancati pagamenti, sono diventati insostenibili.

Tutti i finanziamenti sono stati attivati negli anni in cui la società aveva delle entrate tali da rendere possibile il rientro delle rate ma a causa della crisi e, soprattutto, dei mancati pagamenti onorare tutte le rate è divenuto insostenibile.

Per i motivi anzi detti il sig. Ditaranto, che aveva anche garantito personalmente una serie di crediti, si è ritrovato con posizioni debitorie sia con gli istituti bancari che con finanziarie, Equitalia e Agenzia delle Entrate.

Dal 2010 il sig. Ditaranto non riesce ad onorare in maniera costante le posizioni debitorie e, nonostante oggi abbia un lavoro a tempo determinato, il suo attuale reddito non permette un rientro delle situazionigresse.

STATO PASSIVO

Più specificatamente, il Sig. Ditaranto Vincenzo è gravato dalla seguente **esposizione debitoria**, e non è in grado di onorare i piani di ammortamento di cui al **contratto di mutuo ipotecario** stipulato con il seguente Istituto di credito:

- **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza** per un residuo di circa € 142.969,59 (cfr. all. 3 e 4);
- **Agenzia delle Entrate - Riscossione**, maturata a titolo di tributi vari, dell'importo di € 14.654,60 (all. 5), che il ricorrente ha cercato di onorare a mezzo di piani di rientro rateali, successivamente interrotti;
- **CONSUMIT.IT S.p.A.** per la somma di € 3.721,35 a titolo di debito derivante da contratto di apertura di credito concesso (all. 6);

dicembre 2018;

- le entrate di cui sopra, al netto delle spese di sostentamento mensile, appaiono decisamente inadeguate rispetto agli oneri di cui alle esposizioni debitorie più sopra meglio individuate.

Lo STATO PATRIMONIALE COMPLESSIVO è quindi riassumibile come segue:

A) analizzando analiticamente le componenti attive di cui al patrimonio del Sig. Ditaranto, nonché le entrate mensili di cui il medesimo beneficia, si contrappone un'ingente ed inversamente proporzionale esposizione debitoria, da cui risulta una **sproporzione patrimoniale esorbitante.**

La suddetta situazione passiva può essere riassunta nella seguente tabella.

TIPOLOGIA	CREDITORE	IMPORTI
DEBITO		
IPOTECARIO	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	e. € 142.969,59
PRIVILEGIATO	Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 14.654,60
	Avv. Alessia Davoli	€ 2.903,60
CHIROGRAFARIO	CONSUMIT.IT S.p.A.	€ 3.721,35
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 164.249,14

STATO ATTIVO

A fronte della complessiva esposizione debitoria come sopra meglio documentata, si contrappone una situazione reddituale dell'odierno ricorrente inadeguata a farvi fronte, come

- **Studio Legale Avv. Alessia Davoli** per la somma di € 2.000,00 oltre rimb. forfet. 15%, IVA e CPA, per Giudizio R.G. n. 767/2017 Ditaranto Vincenzo c/ Agenzia delle Entrate – Riscossione – Richiesta pagamento e costituzione in mora;

L'ammontare complessivo della situazione debitoria dell'istante si attesta in € **164.249,14** circa complessivi.

A fronte della complessiva esposizione debitoria come sopra meglio documentata, si contrappone una situazione reddituale dell'odierno ricorrente inadeguata a farvi fronte, come si evince dalla documentazione fiscale che si produce, (CUD 2015, CUD 2016, I CUD 2017, II CUD 2017, III CUD 2017, CUD I.N.P.S. 2017 all. 7, 8, 9, 10, 11, 12), da ritenersi a maggior ragione inadeguata e/o insufficiente, laddove si consideri che il nucleo familiare cui il Sig. Ditaranto appartiene, come si evince da Certificato di Stato di Famiglia che si allega (all. 13), è composto da tre membri: oltre allo stesso, vi è la madre, Sig.ra Faggiano Cosima e il padre Sig. Ditaranto Roberto, che a titolo di mero sostentamento mensile richiedono una somma di € 1.300 circa;

- il Sig. Ditaranto è pieno proprietario di n. 1 compendio immobiliare, come si evince da contratto di compravendita immobiliare che si allega (all. 4), risultante gravato da mutuo ipotecario indicato più sopra (all. 3);
- in relazione al compendio di cui sopra si forniscono adeguate perizie di stima, redatte da parte di perito tecnico all'uopo incaricato nella procedura di Espr. Imm. Pendente nanti il Tribunale di Parma NRG 245/2016 (all. 14); nonché da L'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma (all. 15) di valore approssimativamente di € 99.240,00 circa;
- il Sig. Ditaranto Vincenzo beneficia di retribuzione mensile non regolare, in quanto lavoratore precario a chiamata, gestito da un'agenzia interinale con contratto fino al

si evince dalla documentazione fiscale che si produce, (CUD 2015, CUD 2016, I CUD 2017, II CUD 2017, III CUD 2017, CUD I.N.P.S. 2017 cfr. all. 7, 8, 9, 10, 11, 12), da ritenersi a maggior ragione inadeguata e/o insufficiente, laddove si consideri che il nucleo familiare cui il Sig. Ditaranto appartiene, come si evince da Certificato di Stato di Famiglia che si allega (cfr. doc. 13), è composto da tre membri: oltre allo stesso, vi è la madre, Sig.ra Faggiano Cosima e il padre Sig. Ditaranto Roberto, che a titolo di mero sostentamento mensile richiedono una somma di € 1.300 circa;

• il Sig. Ditaranto è pieno proprietario di n. 1 compendio immobiliare, come si evince da contratto di compravendita immobiliare che si allega (cfr. all. 4), risultante gravato da mutuo ipotecario indicato più sopra (cfr. doc. 3);

• in relazione al compendio di cui sopra si forniscono adeguate perizie di stima, redatte da parte di perito tecnico all'uopo incaricato nella procedura di Espr. Imm. Pendente nanti il Tribunale di Parma NRG 245/2016 (cfr. Doc. 14); nonché da L'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma (all. 15) di valore approssimativamente di € 99.240,00 circa;

• il sig. Ditaranto è proprietario anche di una autovettura FIAT targata CH080EC, immatricolata il 09/06/2003;

• il Sig. Ditaranto Vincenzo beneficia di retribuzione mensile non regolare, in quanto lavoratore precario a chiamata, gestito da un'agenzia interinale con contratto fino a dicembre 2018;

- le entrate di cui sopra, al netto delle spese di sostentamento mensile, appaiono decisamente inadeguate rispetto agli oneri di cui alle esposizioni debitorie più sopra meglio individuate.

Lo STATO PATRIMONIALE COMPLESSIVO è quindi riassumibile come segue:

• A) analizzando analiticamente le componenti attive di cui al patrimonio del Sig. Ditaranto,

nonché le entrate mensili di cui il medesimo beneficia, si contrappone un'ingente ed inversamente proporzionale esposizione debitoria, da cui risulta una **sproporzione patrimoniale esorbitante.**

Il totale dell'attivo, costituito da beni immobili e mobili, risulta essere pertanto stimabile pari ad € 99.300,00 (il bene immobile è stato indicato secondo quanto indicato nella ultima istanza di vendita nel procedimento RG 245/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Parma, sez. Esecuzioni, mentre il bene mobile registrato non è stato stimato in base ai valori correnti di mercato di beni fungibili).

Si precisa che detti beni non saranno liquidati, ma rimarranno nella disponibilità del Sig. Ditaranto e della propria famiglia, che altrimenti, in ogni caso, sarebbe costretta a doversi accollare un affitto di un'abitazione ammobiliata, con un esborso pari, se non superiore ed in ogni caso necessiterebbe di un mezzo di trasporto per poter recarsi al lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'ISTANTE

Il sig. Ditaranto, di anni 35, attualmente lavora, con contratto a tempo determinato, percependo un reddito di circa € 1.600,00 netti mensili, come si evince anche dalle ultime dichiarazione dei redditi presentate, nonché dalle buste paga dell'istante (*cit.all.7-12*). Inoltre, a garanzia del pagamento del piano del consumatore c'è l'impegno del padre dell'istante, sig. Ditaranto Roberto, il quale, in qualità di amministratore unico della società Erresse s.r.l. con sede in Salsomaggiore Terme, Via Parma n.2, garantisce di poter contribuire in caso di difficoltà del figlio ad onorare il piano rateale (all. 16, 17)

L'istante non ha fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012, non ha compiuto atti in frode negli ultimi 5 anni e, inoltre, non è sottoposto ad altre procedure concorsuali.

L'istante ha un procedimento giudiziale pendente innanzi al Tribunale di Parma, sez.

Esecuzione, RG 245/15

Negli ultimi cinque anni non ha coi

COSTI DELLA PROCEDURA

Si precisano i costi della procedura, da intendersi in prededuzione e che, quindi, saranno da corrispondere ai professionisti sono:

- compenso relativo agli onorari del dott. Sicuri, quale OCC nominato nella presente procedura: € 5.500,00, oltre a oneri di legge;
- compensi relativi agli onorari degli avv.ti Defilippi e Squeri, quali procuratori dell'istante: € 2.800,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.

Tutto ciò premesso e considerato il sig. Ditaranto Vincenzo, come sopra rappresentato e difeso,

PROPONE

Il seguente **Piano del Consumatore**, in base all'art. 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n.3, così come modificata dal D. L. 179/2012.

Si procederà alla soddisfazione parziale dei debiti di cui sotto, mediante l'introito proveniente da parte delle entrate dello stipendio dell'istante e del di lui padre nella maniera seguente:

A. relativamente alla posizione creditoria della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il sig. Ditaranto, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 7 L.F., si rende disponibile a versare esclusivamente il 100,00 % dell'attuale valore dell'immobile sottoposto ad

ipoteca. Il valore attuale dell'immobile è di € 99.300,00, come risulta dall'istanza di vendita (all.20).

Detto importo sarà versato mediante piano di rientro ventennale, con l'applicazione di un tasso di interesse fisso dell'1,25%, con la previsione di una rata mensile di € 413,75, come da prospetto allegato (all.18); ciò al fine di evitare la liquidazione di detto bene, che costituisce la casa di prima abitazione dell'intero nucleo familiare.

In merito a tale posizione si specifica come il mutuo, stipulato nel 2002, avesse una durata di trenta anni e che, quindi, la previsione di cui al piano de quo prevede una modifica lieve del periodo di rientro che, quindi, sarebbe di circa 6 anni in più rispetto alla previsione iniziale.

Tale slittamento del piano di ammortamento del mutuo resta, in ogni caso, in linea con l'età del sig. Ditaranto che, si ricorda, ha 35 anni.

B. Saranno pagate integralmente le posizioni debitorie relative alle precduzioni.

C. Tutte le altre posizioni creditorie (crediti chirografari) saranno soddisfatte al 15%, quindi, in ogni caso, in misura superiore a quella che potrebbero ottenere in caso di liquidazione dei beni di proprietà del sig. Ditaranto.

Il sig. Ditaranto, al fine di meglio affrontare il pagamento del piano, facendo fronte anche a eventuali errori e rettifiche, incrementerà gli importi derivanti dalle previsioni di cui sopra con un fondo di circa 2.000,00, che sarà alimentato nelle prime 72 mensilità. Lo stesso fondo, qualora venisse utilizzato solo in parte, o non venisse utilizzato affatto, andrà ad incrementare la soddisfazione dei restanti creditori.

L'istante, quindi, mette a disposizione della procedura la somma complessiva di € 600,00

mensili per i primi otto anni e sette mesi intercorrenti dalla data di omologazione del Piano e quella di € 413,75 mensili per i restanti anni e sino al completo rimborso del mutuo ipotecario acceso con la Banca. L'importo che l'istante verserà per i primi due anni e tre mesi comprende il pagamento, per intero e in prededuzione, dei costi della procedura ossia, € 5.500,00 per il compenso all'OCC e € 2.800,00 per il compenso allo Studio Legale Defilippi e Associati escluso il rimb.forft. 15%, IVA e CPA. E' bene sottolineare che, detratti i costi della procedura, la soddisfazione dei creditori chirografari sarà riconosciuta al 15%. Considerato che i costi della procedura ammontano a complessivi € 8.300,00, oltre € 3.842,61 di spese per rimb.forft. 15%, Iva e CPA e che gli stessi vanno trattati in prededuzione, le prime 15 rate saranno interamente devolute ai sopra specificati professionisti, dalla 16esima rata in poi, si inizierà a pagare gli altri creditori.

La somma mensile messa a disposizione dei creditori sarà, pertanto, di:

-€ 600,00 mensili per 96 rate, di cui 8 rate da euro 1.140,00 saranno comprensivi della 13esima mensilità di euro 543,00, per complessivi € 66.718,76;

-€ 413,75 mensili, a partire dalla 16° mensilità e così fino alla fine del piano di ammortamento ;

Riassumendo quindi:

Somme distribuibili*	
Compenso OCC (Cassa ed Iva Compresa)	€ 7.984,90
Spese Legali (Cassa ed Iva Compresa)	€ 3.793,71
Totale Spese di Procedura	€ 11.778,61
Somme distribuibili	
Ipotecario di periodo	€ 99.300,00
Privilegiati	
Avvocato Davoli	€ 2.903,60
Agenzia Entrate	€ 14.654,60
Totale Privilegio	€ 17.558,20
Somme residue per distribuzione al chirografo	
Chirografo Originario	€ 3.721,35
Totale Chirografo	
Percentuale di Satisfazione	15,00%

I pagamenti avverranno mediante l'accantonamento mensile dei suddetti importi su un C/C che il sig. Ditaranto si impegna ad aprire ed a destinare unicamente ai rapporti inerenti questa procedura. Con cadenza trimestrale l'istante provvederà a versare gli importi ai creditori.

Nel dettaglio il piano di rientro viene così sintetizzato:

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	IMPORTI	100,00%	15,00%
IPOTECARIO	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	€ 99.300,00	(reale valore immob. € 74.475,00 mediante piano di rientro per 20 anni, con applicazione tasso fisso annuo del 1,25%)	
	TOTALE	€ 99.300,00	€ 99.300,00	
CHIROGRAFARIO	CONSUMIT.IT	€ 3.721,35		€ 558,20
	TOTALE	€ 3.721,35		€ 558,20
PRIVILEGIO	Agenzia delle Entrate	€ 14.654,60	€ 14.654,60	
	Avv. Davoli	€ 2.903,60	€ 2.903,60	
	TOTALE	€ 17.558,20	€ 17.558,20	
SPESE PROCEDURA	OCC	€ 7.984,90	€ 7.984,90	
	STUDIO LEGALE	€ 3.793,71	€ 3.793,71	
	TOTALE	€ 11.778,61	€ 11.778,61	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 128.636,81	€ 558,20

Il piano avrà una durata complessiva di 255 mensilità, di cui, 15 mensilità saranno destinate al pagamento della procedura, OCC Dott. Alessandro Sicuri e Avv. Defilippi & Associati, dalla 16esima mensilità, si provvederà al pagamento residuo della procedura fino alla 28esima mensilità; dalla 16esima mensilità alla 50esima mensilità saranno anche soddisfatti la Banca per il pagamento del mutuo ipotecario e i creditori privilegiati, Agenzia Entrate e Avv. Alessia Davoli; dalla 51esima mensilità fino alla 101esima mensilità verranno pagate le rate della Banca relative al mutuo ipotecario e le rate spettanti all'Agenzia delle Entrate; dalla 101esima mensilità verrà soddisfatto anche il creditore chirografario; dalla 102esima mensilità fino alla 104esima, si provvederà al pagamento della Banca per il mutuo ipotecario e si pagherà il credito chirografario relativo alla Consumit.it; dalla 105esima mensilità fino alla fine del

piano si provvederà, esclusivamente al pagamento del mutuo.

•Gli importi accantonati nelle prime 12 mensilità saranno interamente devoluti ai costi della procedura – relativamente al credito in prededuzione. Il ricorrente, quindi, intende avvalersi, relativamente al mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca della moratoria di 12 mesi, prevista ex art. 8, comma 4, L.3/2012;

Nel dettaglio:

CREDITORE	OCC SICURI 100%	AVV. DE FILIPPI E ASSOCIATI 100%	CASSA RIS.PARMA E PIACENZA 100%	AGENZIA DELLE ENTRATE 100%	AVV.DAVOLI AE SPESE LEGALI 100%	CONSUMIT.IT 15%
IMPORTO A CREDITO	€ 7.984,90	€ 3.793,71	€ 99.300,00	€ 14.654,60	€ 2.903,60	€ 558,20
RATA 1-11	€ 300,00 (a dicembre € 570)	€ 300,00 (a dicembre € 570)				
RATA 12	€ 376,29	€ 223,71				
RATA 13-15	€ 600,00					
RATA 16-27	€ 100 (a dicembre € 526,25)		€ 413,75	43,22 (a dicembre € 100)	43,03 (a dicembre € 100)	
RATA 28	€ 612,36		€ 413,75	€ 56,94	€ 56,95	
RATA 29-49			€ 413,75	€ 93,21 (a dicembre 363,12)	€ 93,04 (a dicembre 363,13)	
RATA 50			€ 413,75	€ 136,86	€ 49,39	
RATA 51-100			€ 413,75	€ 186,25 (a dicembre 726,25)		
Rata 101			€ 413,75	€ 185,56		€ 0,69
Rata 102-104			€ 413,75			€ 186,25
Rata 105-255			€ 413,75			

Da quanto su esposto, le somme messe a disposizione del ricorrente e dal di lui padre, consentono la soddisfazione integrale dell'intero ceto creditorio privilegiato, nonché il pagamento dei creditori chirografari in ragione di una percentuale stimata di circa il 15%; si precisa che tale percentuale è da considerarsi calcolata ai soli fini indicativi, non essendo la medesima garantita.

Gli importi mensili calcolati in eccesso per le prime 72 mensilità costituiranno un fondo di

circa € 2.000,00 che sarà utilizzato per sopperire ad errori o rettifiche, tanto di natura privilegiata, quanto chirografa.

Apporto del terzo e garanzie.

Considerate le limitate disponibilità del sig. Ditaranto, a fine di permettere il pagamento degli importi mensili di cui al medesimo piano,

·il Sig. Ditaranto Roberto, attualmente amministratore unico della società Esserre s.r.l., padre del sig. Ditaranto, si impegna a versare, in maniera fissa e continuativa, l'importo di € 300,00 mensili per tutta la durata del piano (***all.18***);

Tutto ciò premesso, il sig. Ditaranto Vincenzo, ai sensi della legge 3/2012,

SI IMPEGNA

A non ricorrere per, i primi 72 mesi del presente Piano, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 8, comma 3, L. 3/2012, a nuove forme di finanziamento di alcun tipo, limitando l'uso degli strumenti elettronici al semplice bancomat o carta di credito ordinaria, collegata al conto corrente su cui verrà versato lo stipendio.

CHIEDE

-l'immediata sospensione, per quanto al periodo successivo all'Omologazione del presente Piano del Consumatore, del procedimento RG n.245/2016, pendente dinanzi al Tribunale di Parma, sez. Esecuzioni;

-che, previa attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con convocazione dei creditori solo a fini di eventuali contestazioni (e non per la votazione esclusa nel caso in esame di proposta di piano del consumatore), verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, nonché la meritevolezza dell'Istante quale consumatore e risolta ogni altra contestazione, omologhi il presente piano

prevedendone le opportune forme di pubblicità.

-In ogni caso, l'istante dichiara la propria disponibilità a produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art.9 comma 3 quater della Legge 3/2012.

-Ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 2 Legge 3/2012, sottoscrive il presente piano il sig. Ditaranto Roberto, il quale si impegna espressamente a garantirne la fattibilità nella sua qualità.

-- **In Subordine** Voglia l'Ill. Tribunale adito disporre, ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo a) della Legge 3/2012, la liquidazione dei seguenti beni di sua proprietà:

-immobile sito nel Comune di Parma, foglio 2 Mappale 378, – A/3 di classe 2, 6 vani, di cui si allega perizia giurata estimativa (**all.15**);

-immobile sito nel Comune di Parma, foglio Mappale 1194, sub.2 (**all.15**)

-E conseguentemente che questo On.le Tribunale:

-dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. L. 3/2012;

- conceda al sig. Ditaranto la possibilità di occupare l'immobile sito in Parma alla via Alinovi 2, fino al momento dell'aggiudicazione dello stesso;
- disponga ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di liquidatore vengano svolte un professionista incaricato, in possesso dei requisiti previsti per legge;
- disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni e mobili registrati;

- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Con ogni salvezza

Si allega, così come richiesto dalla legge 3/2012:

1. Istanza nomina OCC;
2. decreto nomina OCC
3. Contratto mutuo ipotecario CARIPARMA
4. Atto Compravendita Immobiliare
5. Estratto di Ruolo Agenzia Delle Entrate - Riscossione
6. Posizione Debitoria CONSUMIT.IT S.p.A.
7. CUD 2015
8. CUD 2016
9. I CUD 2017
10. II CUD 2017
11. III CUD 2017
12. CUD I.N.P.S. 2017
13. Certificato di Stato di Famiglia
14. Perizia Immobile Trib. Parma Espr. Imm. NRG 245/2015
15. Perizia Immobile IVG Parma
16. Visura società Erresse s.r.l
17. Bilancio Società Erresse s.r.l.
18. Dichiarazione di garanzia sig. Ditaranto Roberto
19. attestazione dell'Organismo di Composizione sulla fattibilità del Piano del Consumatore. Relazione Particolareggiata dell'OCC, Attestazione ex art. 7, comma 1, secondo periodo per degradazione creditore ipotecario.
20. Istanza di vendita immobile;

Parma 03.07.2018